



REGOLAMENTO

**NAVIGAZIONE DI AEROMOBILI IL CUI CERTIFICATO DI NAVIGABILITA'
NON E' CONFORME AL MODELLO STANDARD ICAO**

Edizione n° 3 del 4 luglio 2017



Regolamento

NAVIGAZIONE DI AEROMOBILI IL CUI CERTIFICATO DI
NAVIGABILITA' NON È CONFORME AL MODELLO STANDARD
ICAO

Ed. 3

pag. 3 di 9

INDICE

- ART. 1 PREMESSA E SCOPO
- ART. 2 APPLICABILITA'
- ART. 3 AEROMOBILI IMMATRICOLATI IN PAESI MEMBRI ECAC
- ART. 4 AEROMOBILI IMMATRICOLATI IN PAESI UE ED IN SVIZZERA, NORVEGIA
E ISLANDA
- ART. 5 AEROMOBILI IMMATRICOLATI IN PAESI EXTRA UE, AD ESCLUSIONE DI
SVIZZERA, NORVEGIA E ISLANDA
- ART. 6 AEROMOBILI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI "RICERCA E
SVILUPPO" O "RISPONDENZA ALLE NORME"
- ART. 7 TARIFFE
- ART. 8 DECORRENZA E DIFFUSIONE

Art. 1*Premessa e scopo*

1. Le norme che regolano la navigabilità degli aeromobili in campo internazionale sono stabilite nell'Annesso 8 ICAO alla Convenzione di Chicago. Esse prevedono che gli aeromobili siano muniti di un valido certificato di navigabilità e che il medesimo sia conforme al modello standard riportato nell'Annesso stesso.
2. In campo nazionale il Codice della Navigazione (CdN) all'articolo 763 sancisce che *"l'aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale è destinato"*. Lo stesso CdN all'articolo 764 statuisce che *"l'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione"*.
3. Dalle suddette norme emerge la necessità di regolare la navigazione degli aeromobili allorché il certificato di navigabilità non sia conforme allo standard ICAO.

Art. 2*Applicabilità*

1. Il presente Regolamento si applica agli aeromobili immatricolati in uno Stato estero che non rispondono in tutto o in parte a standard di navigabilità in linea con quelli dell'Annesso 8 ICAO e pertanto in possesso di un certificato di navigabilità anch'esso non conforme all'Annesso 8.
2. Gli aeromobili di cui al precedente comma 1 sono ammessi alla navigazione ove soddisfino le condizioni di cui agli articoli successivi.

3. Gli aeromobili di cui al precedente comma 1 in possesso di permesso di volo EASA Form 20 emesso in accordo al Regolamento (CE) n. 216/2008 sono ammessi alla navigazione senza ulteriori accertamenti.

Art. 3

Aeromobili immatricolati in Paesi membri ECAC

1. In attuazione alla raccomandazione ECAC n. INT.S/11-1 del giugno 1980, tutti gli aeromobili di costruzione amatoriale ricadenti nelle previsioni del Regolamento (CE) n. 216/2008 Annesso II (c) immatricolati in uno stato membro sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale senza limitazioni aggiuntive oltre quelle riportate nel certificato di navigabilità o documentazione equivalente emesso dallo Stato di immatricolazione o da organizzazione da essa espressamente delegata.
2. In attuazione alla raccomandazione ECAC/35-1 del 18 maggio 2016, tutti gli aeromobili storici ricadenti nelle previsioni del Regolamento (CE) n. 216/2008 Annesso II (a)(i) immatricolati in uno stato membro sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale senza limitazioni aggiuntive oltre quelle riportate nel certificato di navigabilità o documentazione equivalente emesso dallo Stato di immatricolazione o da organizzazione da essa espressamente delegata purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) non siano di costruzione amatoriale;
 - b) siano stati precedentemente in possesso di un Certificato di Navigabilità conforme all'Annesso 8 ICAO;
 - c) abbiano un peso massimo al decollo inferiore a 5670 kg;
 - d) non siano impiegati per operazioni commerciali.

L'ENAC si riserva il diritto di stabilire una durata massima delle operazioni di questi aeromobili nel proprio territorio.

Art. 4

Aeromobili immatricolati in Paesi U.E. ed in Svizzera, Norvegia e Islanda

1. Gli aeromobili, ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 2 immatricolati in Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Norvegia e Islanda secondo le previsioni del

Regolamento (CE) n. 216/2008 Annesso II da (a) a (d) con esclusione dei casi previsti all'articolo 3, sono ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) siano muniti di un certificato di navigabilità o documento equivalente in corso di validità emesso dall'Autorità dello Stato di immatricolazione o da organizzazione da essa espressamente delegata;
- b) siano condotti da piloti in possesso della pertinente licenza e abilitazione, rilasciate in accordo agli standard ICAO;
- c) vengano impiegati in accordo alle limitazioni stabilite nei documenti di navigabilità sopra citati;
- d) siano assicurati per danni a terzi sulla superficie e per i trasportati, secondo quanto previsto dalle normative di riferimento;
- e) osservino le norme nazionali sulla circolazione aerea e le procedure pubblicate nelle previste informazioni aeronautiche (AIP Italia e Notam);
- f) non sorvolino centri abitati o assembramenti di persone;
- g) non effettuino attività di trasporto pubblico, lavoro aereo e scuola;
- h) gli eventuali passeggeri vengano preventivamente informati che l'aeromobile non è di tipo omologato ai sensi dell'Annesso 8 ICAO.

Art. 5*Aeromobili immatricolati in Paesi extra UE, ad esclusione di Svizzera, Norvegia e Islanda*

1. Gli aeromobili, ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 2 con l'esclusione dei casi previsti all'articolo 3, con peso massimo al decollo inferiore a 5670 kg se velivoli o 3175 kg se elicotteri, immatricolati in Paesi extra UE, ad esclusione di Svizzera, Norvegia e Islanda, a domanda degli operatori interessati e su specifica autorizzazione dell'ENAC possono essere ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale, a titolo temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) siano muniti di un certificato di navigabilità o documento equivalente in corso di validità emesso dall'Autorità dello Stato di immatricolazione o da organizzazione da essa espressamente delegata;
 - b) siano condotti da piloti in possesso della pertinente licenza e abilitazione, rilasciate in accordo agli standard ICAO;

- c) siano dotati degli equipaggiamenti necessari per operare negli spazi aerei per i quali è richiesta l'autorizzazione;
- d) soddisfino il programma di manutenzione del costruttore, salvo deroghe espressamente autorizzate dall'Autorità dello Stato di immatricolazione;
- e) vengano impiegati in accordo alle limitazioni e procedure stabilite dal Manuale di volo ed eventuali limitazioni riportate nel pertinente documento di navigabilità incluse le manovre acrobatiche autorizzate;
- f) siano assicurati per danni a terzi sulla superficie e per i trasportati, secondo quanto previsto dalle normative di riferimento;
- g) osservino le norme nazionali sulla circolazione aerea e le procedure pubblicate nelle previste informazioni aeronautiche (AIP Italia e Notam);
- h) non sorvolino centri abitati o assembramenti di persone;
- i) non effettuino attività di trasporto pubblico, lavoro aereo e scuola;
- j) gli eventuali passeggeri vengano preventivamente informati che l'aeromobile non è di tipo omologato ai sensi dell'Annesso 8 ICAO.

La durata massima dell'autorizzazione è di tre mesi non rinnovabili.

2. Gli aeromobili di cui al comma 1 del presente articolo, che rientrano nelle competenze dell'ENAC, a richiesta degli operatori interessati possono essere immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale con conseguente rilascio di un permesso di volo secondo quanto previsto dalle normative applicabili dell'ENAC. In quest'ultimo caso, ulteriori proroghe all'autorizzazione possono essere richieste al fine di consentire il completamento delle verifiche tecniche.
3. Gli aeromobili, ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 2 con peso massimo al decollo maggiore o uguale a 5670 kg se velivoli, o 3175 kg se elicotteri, immatricolati in Paesi extra UE, ad esclusione di Svizzera, Norvegia e Islanda, a domanda degli operatori interessati e su specifica autorizzazione dell'ENAC possono essere ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale, a titolo temporaneo, per effettuare voli di trasferimento per consegna clienti o per il raggiungimento di una base per effettuare manutenzione o attività sperimentale secondo quanto previsto dal successivo Art. 6, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) siano muniti di un certificato di navigabilità o documento equivalente in corso di validità emesso dall'Autorità dello Stato di immatricolazione e siano registrati nel registro nazionale dello Stato stesso;
- b) siano condotti da piloti in possesso della pertinente licenza e abilitazione, rilasciate in accordo agli standard ICAO;
- c) siano dotati degli equipaggiamenti necessari per operare negli spazi aerei per i quali è richiesta l'autorizzazione;
- d) soddisfino il programma di manutenzione del costruttore, salvo deroghe espressamente autorizzate dall'Autorità dello Stato di immatricolazione o da una organizzazione di manutenzione riconosciuta dall'ENAC;
- e) siano assicurati per danni a terzi sulla superficie e per i trasportati, secondo quanto previsto dalle normative di riferimento;
- f) osservino le norme nazionali sulla circolazione aerea e le procedure pubblicate nelle previste informazioni aeronautiche (AIP Italia e Notam);
- g) non sorvolino centri abitati o assembramenti di persone.

La durata dell'autorizzazione è limitata al periodo strettamente necessario per effettuare l'attività di volo prevista.

Art. 6

Aeromobili impiegati in attività Sperimentale di "Ricerca e Sviluppo" o "Rispondenza alle norme"

1. Gli aeromobili di cui agli articoli precedenti muniti di certificato di navigabilità o documento equivalente emesso per effettuare attività sperimentale di "Ricerca e Sviluppo" o "Rispondenza alle norme", a domanda degli operatori interessati e su specifica autorizzazione dell'ENAC possono essere ammessi alle operazioni previste sul territorio nazionale purché siano rispettate le condizioni previste all'Art. 4 o Art. 5, quale applicabile, e le eventuali ulteriori condizioni imposte dall'ENAC per lo specifico tipo d'impiego.

Art. 7

Tariffe

1. Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto contenuto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto nell'articolo 20 del Regolamento per le Tariffe dell'ENAC in vigore.



Regolamento

NAVIGAZIONE DI AEROMOBILI IL CUI CERTIFICATO DI
NAVIGABILITA' NON È CONFORME AL MODELLO STANDARD
ICAO

Ed. 3

pag. 9 di 9

Art. 8

Decorrenza e diffusione

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito internet dell'ENAC e sostituisce l'Edizione 2 del 22 settembre 2014.
2. Il contenuto del presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti interessati tramite "Air Information Circular (AIC)".